

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

15.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 GIUGNO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLO ENRICO MORO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni e sostituzioni:		ALPINI RENATO	8, 12
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	3	BELLOCCHIO ANTONIO	13
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		COLUCCI FRACESCO	12, 13
Disposizioni per il potenziamento della Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria (1430)	3	D'AIMMO FLORINDO, <i>Relatore</i>	7, 11, 13, 16, 17
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	3, 7, 9 11, 13, 14, 17, 26	FERRARI MARTE	13, 27
		GASPARI REMO, <i>Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i>	3
		MINERVINI GUSTAVO	12
		ROSSI DI MONTELERA LUIGI	13, 16
		TRIVA RUBES	12, 13, 14
		VISCO VINCENZO	13
		VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i>	6 11, 13, 15, 17, 20

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1984

	PAG.		PAG.
Disegno di legge: (Discussione e rimessione in Assemblea):		FERRARI MARTE	25
Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci stabilito dal regolamento CEE n. 222/77 (1632)	21	MINERVINI GUSTAVO	26
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	21, 22, 26	RAVASIO RENATO	24, 25
BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO	25	ROSSI DI MONTELEA LUIGI	25
COLUCCI FRANCESCO	25	TRIVA RUBES	25
D'AIMMO FLORINDO, <i>Relatore</i>	21, 26	VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i>	22 23, 24
		Votazione segreta:	
		MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	27

La seduta comincia alle 9,40.

RENATO RAVASIO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, il deputato Ruffolo è in missione per incarico del suo ufficio.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per la seduta odierna il deputato Formica è sostituito dal deputato Marte Ferrari.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'amministrazione sanitaria (1430).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'amministrazione sanitaria ».

Ha chiesto di parlare il ministro Gaspari. Ne ha facoltà.

REMO GASPARI, *Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor presidente, onorevoli colleghi, sono qui presente a fianco del collega Visentini per

fornire chiarimenti relativamente agli articoli 3 e 4 del provvedimento, che hanno carattere di generalità perché sono connessi alla disciplina che è stata data a tutto il trattamento accessorio del personale dello Stato. Intendo in altri termini chiarirvi le ragioni e l'ottica con cui occorre esaminare le disposizioni riassunte nei menzionati articoli.

Allorché fu stipulato il contratto per gli statali, si stabilì, da parte delle organizzazioni sindacali e del Governo, di mettere ordine in un settore estremamente disordinato, quale quello delle indennità accessorie e degli straordinari che definisco « rituali », vale a dire indennità e prestazioni che nella maggior parte dei casi non rispondono affatto ad esigenze dell'amministrazione o all'effettiva qualità del lavoro prestato, in base alle quali il trattamento accessorio avrebbe una giustificazione.

I trattamenti accessori erano nati nel corso degli anni a seguito di leggi e legghine approvate in modo frammentario, creando condizioni di privilegio a favore di alcuni gruppi di statali in danno, ovviamente, di altri.

Il principio che fu adottato in sede di contrattazione nazionale mi sembrò meritevole di difesa, tanto più che ero chiamato come ministro per la funzione pubblica semplicemente ad attuarlo, perché la contrattazione si era esaurita durante la gestione del mio predecessore. In sede di esame con le organizzazioni sindacali fu effettuata un'attenta valutazione di tutti i trattamenti accessori del personale statale e da questa disamina attenta e approfondita scaturì l'eliminazione di una quantità abbastanza consistente di indennità che non avevano alcuna ragione e dello straordinario che definisco « rituale », poiché non risponde a

vere esigenze di servizio. In una parola, fu possibile economizzare 224 miliardi a consuntivo 1983, rispetto a somme effettivamente erogate in busta paga nell'ambito del personale statale, senza giustificazione alcuna per una tale ingente erogazione di denaro pubblico.

I sindacati vollero, sempre sulla base dell'intesa, che finalmente si definisse con chiarezza l'attribuzione dei trattamenti accessori e quindi si fece un esame nell'ambito del pubblico impiego di tutte le prestazioni che avevano un carattere particolare di gravosità. Siccome in genere questo tipo di prestazioni viene sfuggito dal personale statale, tant'è vero che si trovava sempre il modo di aggirarle e di andare a svolgere funzioni più tranquille e più comode, fu effettuata una valutazione per dare un trattamento accessorio alle prestazioni più gravose e disagiate, in maniera da renderle più appetibili. Infatti, l'esperienza ha provato che una delle cause delle disfunzioni dell'apparato pubblico è data da questi veri e propri colli di bottiglia che si formano nell'ambito della distribuzione del personale statale per cui in teoria l'organico è coperto, ma si ha una rarefazione nei punti di maggior lavoro e di maggiore disagio e un accrescimento del personale nei punti in cui c'è un lavoro più comodo o dove magari il lavoro non c'è.

I settori interessati a questo tipo di prestazioni sono ad esempio quelli dove si effettua lavoro di sportello, che in genere viene sfuggito perché in tal caso il dipendente deve fare sette ore sul serio, deve stare in piedi e a contatto con il pubblico, con gli inconvenienti che tutto questo comporta. Un settore simile è quello dei terminalisti addetti agli apparati elettronici, che debbono stare lì e svolgere il proprio lavoro: succede che dopo uno o due mesi hanno dei difetti alla vista, cominciano a sentirsi male e dimostrano con un certificato medico, che in questo nostro paese non è difficile avere, che è per loro dannoso il riflesso dei terminali, che pertanto in alcuni casi vengono spenti. In molte amministrazioni ci sono terminali non utilizzati perché è sta-

to riscontrato un difetto alla vista dell'operatore. Un altro settore poco appetibile è quello dei servizi che comportano maneggio di denaro perché c'è il rischio di rimetterci, come obiettivamente in qualche caso succede. Per questo nessuno vuole andare a lavorare nei posti in cui c'è maneggio di denaro pubblico. Lo stesso dicasi per i cancellieri in udienza, che debbono appunto seguire tutte le udienze, verbalizzare, entrare in contestazione con gli avvocati, ascoltare i giudici che dettano. È un lavoro ingrato. Lo stesso discorso è valido per le prestazioni fuori sede, quando occorre accompagnare i magistrati per lavori di controllo appunto fuori sede. L'elenco potrebbe continuare.

Sono stati effettuati un attento esame e una approfondita analisi per individuare i punti di lavoro disagiati e, secondo una valutazione concorde effettuata dall'amministrazione e dai sindacati, per incentivare tali posizioni con un trattamento accessorio.

Si ritiene che in questo modo ci sia una maggiore presenza e che lavori non ambiti lo possano diventare. Ovviamente tali trattamenti accessori sono stati erogati a giornata e non in modo fisso, per evitare le assenze, premiando così il lavoro effettivamente reso.

I primi dati dicono che l'amministrazione funziona molto meglio. In questo senso è stato preparato un decreto relativamente al cosiddetto compenso incentivante, che sta entrando in funzione. I primi risultati sembrerebbero largamente positivi. Non abbiamo sperimentato una residua parte, che pure dovrà essere esaminata con i sindacati e che prevede l'impegno di circa 45 miliardi per i cosiddetti progetti finalizzati. Si tratta di progetti che le amministrazioni dovrebbero proporre d'accordo con i sindacati e che la Presidenza del Consiglio dovrebbe approvare e finanziare con le somme di cui ho parlato dianzi. Ad esempio, un progetto finalizzato dovrebbe riguardare l'abbattimento degli arretrati in un determinato ufficio, ma l'erogazione sarebbe collegata alla effettiva esecuzione del program-

ma proposto e alla dichiarazione che i fini del progetto siano stati conseguiti.

Ho descritto la situazione panoramica alla quale si collega l'articolo 3 del disegno in discussione, che fu varato con l'intesa che, se nel frattempo fosse diventato operativo il compenso incentivante, tale articolo sarebbe stato sostituito dalla normativa del decreto presidenziale relativamente a quest'ultimo compenso. Una volta che tale situazione si è verificata, la questione è stata discussa con tutti i sindacati, sia quelli unitari, sia con il sindacato autonomo che è molto forte e rappresentativo nell'ambito del settore finanziario.

Tutti i sindaci furono d'accordo. Perché? La ragione principale fu questa: il sindacato nella situazione attuale teme quelle posizioni di ingiustizia e di privilegio che si determinano nell'ambito dell'amministrazione pubblica e che poi determinano nei fatti continue « rincorse ». Infatti, quando uno è riuscito a strappare in un modo o in un altro una certa condizione di lavoro, automaticamente questa condizione di favore si ripercuote su altre categorie determinando una litigiosità continua e permanente che oltre a logorare lo Stato, ha finito anche con il logorare gli stessi sindacati più responsabili.

Si potrà discutere se le incentivazioni siano nella giusta misura ma comunque c'è un momento di raffronto durante il quale ognuno può dire le proprie ragioni ed esaminare quelle degli altri. Non posso quindi non rilevare come si debba tener presente questo sistema che permette una distribuzione giusta ed equa. A questa posizione dei sindacati confederali e del sindacato autonomo, non corrisponde la posizione della DIRSTAT, che raggruppa pochi dirigenti che vogliono una cosa molto semplice: il trattamento che è stato riconosciuto al corpo di polizia. Ora, ove si accedesse a questa richiesta, si capisce subito quello che potrebbe accadere: tutte le altre categorie rivendicherebbero (avendo così un potere di ricatto nei confronti dello Stato) gli stessi diritti che richiedono gli altri. Quindi o si riesce a man-

tenere fermo il concetto che l'indennità di istituto per i servizi di polizia va data a chi svolge i servizi con i rischi e le limitazioni che tutto questo comporta oppure si è « fuori campo ». Poiché tutti ambirebbero ai trattamenti più favorevoli si andrebbe ad una sorta di « rosario a catena » che parte e non si ferma.

Il ministro per i rapporti comunitari è stato invitato ad esaminare la possibilità di una disciplina unitaria in ambito CEE in riferimento a questo speciale rapporto di lavoro in dogana, anche perché in quella sede ci si è resi conto dell'opportunità di uniformare le discipline doganali con vantaggio che posizioni di ricatto non sarebbero possibili. Ma — ripeto — tutto questo non può che trovare una sistemazione in un contesto di carattere internazionale.

Sotto questo profilo la posizione del Governo è estremamente chiara. L'articolo 3, a mio avviso, va soppresso e sostituito da una nuova formulazione dello stesso articolo 3, formulazione proposta dal ministro delle finanze che ha trovato l'adesione dell'intero esecutivo. Si tratta di una nuova formulazione normativa che rispecchia i principi del compenso incentivante. Tale nuova formulazione ha il pieno gradimento di tutte le organizzazioni sindacali che hanno una rappresentanza vera nell'ambito della categoria ma che, tuttavia, non soddisfa — come ho poc'anzi detto — le condizioni poste dalla DIRSTAT, che ha una sua posizione così come da me illustrata poco fa.

Voi sapete bene che c'è una polemica che è stata sollevata dalla Confindustria, una polemica che è stata anche sollevata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, secondo cui nel settore pubblico dove non è prevista la cassa integrazione e il licenziamento, i trattamenti economici vanno avanti speditamente anche al di sopra del livello inflattivo, mentre nel settore privato dove appunto è prevista la cassa integrazione e il licenziamento, tali trattamenti economici rimangono al di sotto del tasso di inflazione. C'è, dunque, una certa difficoltà anche all'interno delle grandi confederazioni, una difficoltà che

va capita, che va giustamente tenuta in considerazione se vogliamo evitare che si crei veramente una contrapposizione tra lavoro protetto e lavoro « scoperto », cioè non difeso adeguatamente per quanto riguarda i livelli retributivi. Si tratta di dati statistici che vengono pubblicati dalla stampa e dai settori specializzati delle confederazioni.

Mi è stato detto con molta chiarezza che occorre operare su un piano di equità, di giustizia, altrimenti ci si metterebbe sul piano della rincorsa e così il discorso sindacale cambierebbe del tutto, spostandosi sul terreno della prepotenza. Chi sarà più prepotente avrà più possibilità di vincere la partita.

Per quanto riguarda l'articolo 4, pur essendo questa materia regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante i compensi incentivanti, noi abbiamo esaminato il problema della turnazione ascoltando anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, che si rendono conto che la turnazione dei doganieri è un po' diversa rispetto a quella più generale, disciplinata dal decreto presidenziale citato. Ne deriva, quindi, che in merito all'articolo 4 cadrebbero quelle obiezioni che in un primo momento erano state sollevate dalle stesse organizzazioni sindacali e che io avevo rappresentato in una lettera al relatore D'Aimmo e al presidente di questa Commissione.

Devo aggiungere che nell'ambito della disciplina prevista per i doganieri, analoga disciplina si è dovuta prevedere, con i compensi incentivanti, anche per i medici e per i veterinari, cioè per tutto il personale dello Stato che svolge lo stesso lavoro dei doganieri. Si capisce benissimo che se si arrivasse ad una disciplina diversa così come quella richiesta dalla DIRSTAT, noi finiremmo per creare dei problemi non solo nell'ambito del Ministero delle finanze ma anche nell'ambito di altri Ministeri, ivi compresi, ad esempio, quello dei trasporti e quello della sanità, dove si creerebbero punti di frizione che sconvolgerebbero l'intero settore. Tutti infatti pretenderebbero, a torto o a ragione, un analogo trattamento.

Sono queste le considerazioni per cui il Governo ritiene di dover mantenere il testo del disegno di legge n. 1430. Del resto sappiamo che le situazioni di disagio derivano soprattutto dal fatto che due o tre funzionari si rifiutano di firmare le bollette di sdoganamento e la precettazione in questo caso è perfettamente inutile, perché questi funzionari, se costretti a firmare, lo farebbero in modo tale da pregiudicare egualmente l'operazione. Se si cede adesso, si dovrà cedere a tutte le altre forme di ricatto, prescindendo da criteri di giustizia che si stanno cercando di perseguire per mettere ordine nella giungla retributiva.

Le confederazioni sindacali, nel richiedere un provvedimento unico con il quale fosse fatta la ricognizione di tutti i trattamenti accessori, hanno tenuto presente questo problema; è facile comprendere quali siano i motivi di chi vuole porre ostacoli.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. La soluzione prevista all'articolo 3 del disegno di legge riconosce la specificità di questo settore così come — non mi stancherò di ripeterlo — avviene in altri settori dell'amministrazione finanziaria, in quelli più tecnicizzati, che hanno caratteri di specialità e specificità e che richiedono quindi valutazioni particolari circa le strutture dei compensi. Questa era evidentemente la soluzione ritenuta corretta nel momento in cui è stato presentato il disegno di legge.

Il ministro Gaspari è responsabile globalmente della materia del pubblico impiego e quindi, con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1984, il Governo ha superato il precedente provvedimento. Si è avuto infatti un importante riconoscimento della specificità del settore doganale poiché al normale premio incentivante, confermato nell'articolo 1, viene aggiunta una maggiorazione del compenso incentivante stesso; in termini economici quindi il decreto presidenziale prevede un riconoscimento maggiore di quanto stabilito nel disegno di legge. Perciò, come ricordava

il ministro Gaspari, se mantenessimo il testo dell'articolo 3, dal 1° gennaio i compensi si ridurrebbero rispetto a quanto attualmente il personale percepisce in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una situazione dunque insostenibile, anche perché tornare indietro è molto difficile.

Per quanto riguarda l'articolo 4, il Governo ritiene che il testo debba rimanere invariato, perché non c'è una norma specifica nel decreto presidenziale; c'è una norma generale per le turnazioni per coloro che debbono svolgere servizio continuativo per 24 ore e in condizioni particolari. I riconoscimenti previsti dall'articolo 4 sono dunque ampiamente giustificati.

PRESIDENTE. Prima di passare allo esame degli emendamenti, credo interpretando il pensiero di tutti i colleghi, vorrei chiedere al ministro delle finanze se ritiene che, con l'approvazione di questo provvedimento, possano essere sospesi gli scioperi e quale altre iniziative il Governo intenda assumere qualora ciò non si verificasse.

BRUNO VISENTINI, Ministro delle finanze. Io non ho alcun elemento che mi consenta di dire che l'approvazione del disegno di legge con le modifiche indicate dal ministro Gaspari determini la cessazione degli scioperi, in quanto non ero presente agli incontri avuti con i rappresentanti della DIRSTAT. Mi è pervenuta una lettera da parte della segreteria generale del sindacato autonomo SALFI in cui si dice che si è d'accordo sulla linea indicata dal ministro per la funzione pubblica, però la segreteria di settore, credo, continua ad inviare dei telegrammi in senso opposto. Evidentemente, quindi, nell'ambito del sindacato autonomo esiste quanto meno qualche difformità di opinione. Comunque, insisto sulla nuova formulazione dell'articolo 3 e, come ripeto, non sono in grado di dare alcuna risposta circa le conseguenze positive o non positive che deriveranno dall'approvazione

del provvedimento. Credo, comunque (e questo è ovvio), che esso debba essere licenziato.

FRANCESCO COLUCCI. Faccio presente che forse sarebbe opportuno definire il beneficio di cui si tratta anziché « compenso incentivante », « indennità pari al compenso incentivante », onde evitare che si aprano nuove falle all'interno della pubblica amministrazione. Esprimo questa preoccupazione in riferimento ad alcune voci che mi sono pervenute: su questo punto mi pare che vi siano state e vi siano tuttora, all'interno dell'amministrazione stessa, delle diatribe. Non vorrei, quindi, che per tappare un buco ne aprissimo un altro. Sottopongo perciò questa perplessità al ministro come elemento di meditazione.

FLORINDO D'AIMMO, Relatore. Credo che anche sul piano procedurale le dichiarazioni del Governo, che erano attese e che condizionavano in parte ogni decisione sui punti essenziali di questo provvedimento, riaprano in qualche modo la discussione. Io non credo infatti che i ministri Gaspari e Visentini abbiano semplicemente presentato degli emendamenti, ma ritengo che abbiano inquadrato il provvedimento nella soluzione globale cui si è pervenuti sulle questioni in discussione. Ora, poiché sulla specificità o meno della funzione di queste categorie — e quindi sulla necessità di riconoscere alle stesse una indennità più che un compenso — la Commissione ha già discusso, alla luce delle considerazioni che sono state qui esposte probabilmente potrebbe essere riaperta una breve discussione di carattere generale.

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni dei ministri, vorrei formulare qualche breve osservazione. I rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari di questa Commissione, in maggiore o minore misura, hanno posto in evidenza la specificità della funzione svolta dai dipendenti doganali, anche in relazione allo stato giuridico riconosciuto alla categoria da altri Stati membri della Comunità,

che — insieme alle carenze che sono state messe in rilievo attraverso il dibattito che si è svolto in questa sede (che vanno dalla mancanza di personale alla mancanza di attrezzature e di una organizzazione efficiente) — ha determinato quei disagi di cui abbiamo spesso notizia attraverso scioperi clamorosi (quello in atto è l'ultimo in ordine di tempo, ve ne sono stati altri).

D'altronde, ogni decisione era stata sospesa in attesa che il Governo risolvesse il problema al suo interno e, personalmente, mi rendo conto delle ragioni esposte dal ministro Gaspari. Come relatore, ritengo di non poter fare a meno di adeguarmi alla linea esposta dal Governo, con le raccomandazioni seguenti. Innanzi tutto, che vengano eliminati, se possibile, i trattamenti particolaristici di cui godono i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. In secondo luogo, che il Governo si impegni attivamente a livello CEE per una disciplina comunitaria dello stato giuridico del personale doganale. Il blocco delle frontiere produce danni anche agli altri Stati membri della Comunità: abbiamo infatti, ricevuto sollecitazioni da parte dell'omologa Commissione del Parlamento francese affinché la questione venga risolta. Mi rendo conto che a Fontainebleau saranno discussi argomenti diversi: ma se non sarà questa l'occasione, perché troppo vicina, io chiedo al Governo di impegnarsi a trovarne un'altra, a farsi promotore di una iniziativa per definire concordemente, in sede comunitaria, come ripeto, lo stato giuridico dei dipendenti delle dogane, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni svolte da questa categoria, in maniera da superare i vincoli e i limiti di una trattativa che, ricondotta nell'ambito pubblico, non può che avere la soluzione prospettata questa mattina dal Governo, ma che, riportata ad una visione più ampia di una funzione pubblica che investa anche gli interessi di tutta la comunità, potrebbe ricevere una soluzione di carattere particolare. Dico questo come raccomandazione, in maniera da predisporre per un futuro abbastanza prossimo, le pre-

messe per una soluzione più organica e più rispondente alle attese di tutta la categoria, senza andare contro le posizioni assunte dai sindacati.

Mi riservo di esprimere ulteriori considerazioni durante l'esame dei singoli articoli.

RENATO ALPINI. Signor presidente, mi ricollego a quanto poc'anzi ha detto anche il relatore. Voglio brevemente far presente alla Commissione che le continue manifestazioni di protesta ai valichi di frontiera degli autotrasportatori internazionali hanno riportato alla ribalta il problema della disfunzione delle dogane in tutta Europa e in particolare in Italia. Infatti i vari provvedimenti legislativi di questi ultimi anni non hanno certamente risolto le aspettative del personale dell'amministrazione delle dogane in particolare e del personale delle imposte indirette in generale, in merito al funzionamento degli uffici doganali.

È necessario rendersi conto che si tratta di personale dipendente dello Stato altamente qualificato, con infinite responsabilità comprese quelle di polizia giudiziaria in ordine ai vari reati come l'esportazione di valuta sotto qualsiasi forma, il contrabbando, il commercio di stupefacenti e via dicendo.

Questo personale garantisce allo Stato un gettito di circa 20 mila miliardi l'anno. È quindi evidente che è necessario e urgente un provvedimento legislativo che senza equivoci lo collochi in un ruolo autonomo, nell'ambito dell'amministrazione dello Stato. Si tratta infatti di un lavoro delicato, talvolta rischioso e, per le esigenze degli utenti, senza orario. Il disegno di legge presentato dal Governo, pertanto, è del tutto lacunoso e non risolve affatto il delicato problema.

L'articolo 1, relativo all'aumento dell'organico, anche se l'onorevole ministro si è dichiarato disponibile a proporre un possibile aumento di quanto previsto, è del tutto carente anche per quanto attiene le modalità delle assunzioni che, sia pure per concorso, non garantiscono la professionalità necessaria per accedere ad

un così delicato lavoro. L'articolo 2, ai fini del trattamento di quiescenza, lascia intuire difficoltà di applicazione, così come hanno dichiarato i sindacati nel momento in cui si è proceduto alla loro audizione. L'articolo 3 è un vero e proprio labirinto per quanto riguarda l'interpretazione. L'articolo 4 tratta in modo veramente disordinato l'orario di funzionamento degli uffici doganali. In ordine agli orari il quarto comma prevede le varie indennità in percentuale, prendendo a base il normale compenso per il lavoro straordinario. Nel merito non è possibile, in relazione alle esigenze dei vari uffici doganali, stabilire un limite alle ore straordinarie da assegnare a ciascuna dogana per i servizi che il personale deve svolgere nell'interesse dell'utente. Questa limitazione non trova alcuna giustificazione quando l'onere, a differenza che per tutti gli altri dipendenti dello Stato, non pesa sul bilancio, in quanto sono gli stessi operatori economici che provvedono a pagare tali straordinari inclusi nelle spese relative alle operazioni ricevute. Ciò viene confermato da quanto ho avuto modo di constatare personalmente.

La dogana di Perugia, infatti, incassa circa 10 milioni mensili per indennità commerciali da parte degli utenti per detti servizi, che vengono versati direttamente allo Stato (capitolo n. 2320 del bilancio), mentre il personale della dogana riceve quale indennità circa 3 milioni. È evidente che lo Stato realizza un utile netto, per non dire che ne trae una speculazione, di circa 7 milioni.

Per queste brevi considerazioni ritengo che il problema debba essere trattato e risolto con la costituzione di un servizio autonomo per le dogane, predisponendo ovviamente il relativo provvedimento legislativo.

Comunque, stante l'urgenza, mi riservo di pronunziarmi sul disegno di legge in esame dopo l'esame delle preannunciate modifiche del Governo e dopo l'esame dei vari emendamenti presentati dai colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali nel corso della quale relatore e Governo hanno precisato il proprio pensiero. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

La dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette al 12 luglio 1980, riferita alle qualifiche dei ruoli e delle carriere previste dall'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata di 850 unità ripartite come segue:

a) personale delle dogane, carriera di concetto, ruolo dei segretari: 300 unità;

b) personale delle dogane, carriera di concetto, ruolo dei contabili: 100 unità;

c) personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, carriera di concetto, ruolo dei procuratori: 350 unità;

d) personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, carriera esecutiva, ruolo dei preparatori chimici: 50 unità;

e) personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, ruolo del personale operaio, operai comuni: 50 unità.

Per la copertura dei posti portati in aumento per effetto del comma precedente e di quelli comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi i posti riservati ai sensi dell'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in favore di coloro che risultano collocati nelle graduatorie di idoneità compilate dall'amministrazione finanziaria, il Ministro delle finanze può bandire speciali concorsi nazionali

con ripartizione regionale dei posti, in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. La predetta riserva opera nell'ambito dei concorsi speciali secondo le modalità stabilite nel terzo e quarto comma. È esclusa ogni altra riserva prevista da disposizioni anche speciali.

Nei bandi di concorso devono essere indicati il numero di posti per i quali il concorso è bandito, distinti per ciascuna regione, nonché la quota proporzionale riservata ai sensi del comma precedente. Sono ammesse domande di partecipazione per l'assegnazione a uffici siti nell'ambito di una sola regione.

I riservatari, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi risultano nelle graduatorie di cui al secondo comma per l'ammissione nei ruoli di carriere corrispondenti e che alla medesima data sono in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli per i quali i concorsi sono stati indetti, vengono collocati nella speciale graduatoria di merito dei riservatari a condizione che abbiano dichiarato espressamente nella domanda di partecipazione al concorso di volersi avvalere della facoltà di cui al presente comma. La graduatoria è compilata per ciascun concorso e regione secondo la posizione acquisita nelle graduatorie di cui al secondo comma. I riservatari che non assumono servizio nella sede di assegnazione nel termine previsto, decorrente dalla data di comunicazione della collocazione nella graduatoria speciale, decadono dal diritto di nomina, ferma restando la loro permanenza nelle graduatorie di cui all'articolo 26-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. I posti non attribuiti per insufficienza di concorrenti riservatari ovvero per decadenza dal diritto di nomina sono automaticamente portati in aumento alla residua quota regionale.

Per l'assegnazione dei posti non rientranti nella riserva prevista dal secondo comma e di quelli non attribuiti ai riservatari ai sensi dell'ultima parte del com-

ma precedente, la prova d'esame, per la nomina nelle carriere di concetto ed esecutiva, consiste in un colloquio vertente sulle materie oggetto delle prove stabilite nei quadri 18, 19, 20 e 36, allegati al decreto del Ministro delle finanze 11 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 6 novembre 1974, concernente i programmi di ammissione nei ruoli del personale del Ministero delle finanze. Per la copertura dei posti nel ruolo del personale operaio si applicano le norme dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1975, n. 157; il personale operaio degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione può essere destinato a prestare servizio presso qualsiasi ufficio dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette.

Ai concorsi indetti ai sensi del secondo comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 9, 10 ed 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, e le norme generali in materia di concorsi per il pubblico impiego di cui all'articolo 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432. Non sono applicabili vincoli relativi alla permanenza nella prima sede di assegnazione diversi da quelli disposti dall'ultimo comma del citato articolo 11 né i limiti o i divieti di assunzione disposti da altre leggi generali e speciali.

Le commissioni esaminatrici sono composte da:

a) un funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

b) due funzionari con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, dei quali uno dell'amministrazione centrale e uno dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, membri.

Possono essere nominate sottocommissioni d'esame con le modalità previste nei commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici e delle eventuali sottocommissioni sono svolte da un funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

In relazione alle esigenze di potenziamento dei servizi ispettivi nel settore delle imposte sulla fabbricazione e sui consumi il Ministro delle finanze è autorizzato ad attribuire ai primi dirigenti del ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione la funzione di ispettore capo ovvero quella di capo di ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di media rilevanza, ferma restando l'attuale complessiva dotazione dei posti di qualifica.

Gli impiegati inquadrati ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1982, n. 165, ed assegnati a prestare servizio presso uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, oltre ad espletare le mansioni ordinarie della categoria di personale non di ruolo nella quale vengono inquadrati, possono essere addetti a svolgere i compiti specifici d'istituto che gli ordinamenti dei rispettivi uffici di destinazione assegnano al personale di ruolo di corrispondente livello.

Gli onorevoli Antoni, Umidi Sala, Brina, Dardini, Visco, Colucci, Piro e Moro hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, al primo comma, lettera a) sostituire la cifra « 300 » con la cifra « 500 » (1. 4);

All'articolo 1, primo comma, lettera b), sostituire la cifra « 100 » con la cifra « 200 » (1. 5).

All'articolo 1, al settimo comma, alla lettera a) dopo la parola presidente, aggiungere le parole: da scegliere anche tra il personale in quiescenza; alla lettera b) dopo la parola membri, aggiungere le parole: da scegliere anche tra il personale in quiescenza (1. 3).

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire al primo comma lettera a) dell'articolo 1 la parola « 300 » con l'altra « 400 » (1. 1);

Sostituire all'articolo 1, al primo comma, lettera b), la parola « 100 » con l'altra « 150 » (1. 2).

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Il Governo si dichiara favorevole agli emendamenti Antoni ed altri 1. 4 e 1. 5. Ritene quindi assorbiti i propri emendamenti 1. 1 e 1. 2.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento Antoni 1. 4 concerne la materia del pubblico impiego e implica maggiori spese, lo pongo in votazione nel principio informatore.

(È approvato).

Poiché l'emendamento Antoni 1. 5 concerne la materia del pubblico impiego e implica maggiori spese, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Ai sensi dell'articolo 94, secondo e terzo comma, del regolamento trasmetterò alla I Commissione Affari costituzionali e alla V Commissione bilancio gli emendamenti testé approvati in linea di principio, per il prescritto parere.

Passiamo all'emendamento Antoni 1. 3.

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

In attesa dei prescritti pareri l'articolo 1 è accantonato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il servizio prestato presso gli uffici doganali del confine di terra che danno titolo alla corresponsione della indennità di cui all'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, è computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.

Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.

L'onorevole Colucci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

Ai fini del trattamento di quiescenza e di buonuscita il servizio comunque prestato dagli appartenenti all'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette presso gli uffici di confine o zone disagiate è computato con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.

Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.

Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, saranno individuati gli uffici che danno titolo all'attribuzione della maggiorazione prevista dal primo comma.

I benefici di cui al primo comma spettano anche per il servizio prestato antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ma non si estendono al personale collocato in quiescenza anteriormente al 31 dicembre 1983.

2. 1.

FRANCESCO COLUCCI. Ritengo che nel corso della stesura dell'articolo 2 non si sia tenuto in giusto conto quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 852 del 1978. Ricordo anche che vi fu, all'epoca, un accordo fra il Governo e le organizzazioni sindacali, accordo nel quale, a proposito degli uffici doganali, si parlò dei confini aeroportuali. Proprio in base a tale accordo, ho ritenuto necessario presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2 con il quale si prevede che con decreto del ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, saranno individuati gli uffici che danno titolo alla attribuzione della maggiorazione prevista nel primo periodo dello stesso comma del primo articolo.

Tuttavia, nel caso dovessero sorgere perplessità, sono pronto a non insistere sull'ultimo comma dell'emendamento.

RENATO ALPINI. Desidererei sapere per quale motivo in questo emendamento si fa riferimento «alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative». A meno che non si voglia fare della demagogia io ritengo che tutte le organizzazioni sindacali siano rappresentative.

FRANCESCO COLUCCI. Onorevole Alpini, le faccio presente che ogni qualvolta si parla di organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ci si riferisce a quelle organizzazioni che sono rappresentate (come nel caso in ispecie) all'interno dell'amministrazione finanziaria, e che vengono elette democraticamente da parte dei dipendenti.

GUSTAVO MINERVINI. Desidero aggiungere che la dizione «organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative» è la dizione prevista dallo statuto dei lavoratori.

RUBES TRIVA. Indubbiamente nello emendamento presentato dall'onorevole Colucci vi è un elemento di significativa novità. Infatti, mentre nel testo dell'articolo

2 del disegno di legge il beneficio viene riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza, nell'emendamento tale beneficio viene previsto anche per il trattamento di buonuscita. Ora a me sembra che quest'ultima previsione normativa non sia opportuna.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. In linea di tendenza sarei favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Colucci. In effetti però il trattamento di quiescenza ha una sua determinata definizione che è distinta da quella della buonuscita. Proporre una parificazione fra le due figure potrebbe apparire in una qualche maniera inopportuno. D'altra parte lo stesso onorevole Colucci (e lo ringrazio per la sua disponibilità) ha detto espressamente che nella ipotesi fossero state avanzate perplessità sul suo emendamento non avrebbe avuto difficoltà a non insistere.

MARTE FERRARI. Nel dichiararmi favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, vorrei porre in evidenza il problema degli uffici di confine, sia in territorio italiano sia in territorio straniero. Il disagio ed i problemi a tutti noti sono particolarmente gravi anche in queste dogane, ad esempio in quella di Chiasso.

VINCENZO VISCO. Credo che vi sia un problema di copertura, sia per il primo comma sia per il secondo. Inoltre il terzo comma non è sufficientemente chiaro soprattutto ai fini della futura applicazione della disciplina.

PRESIDENTE. Anche questo emendamento dovrà essere inviato alla V Commissione bilancio perché si pronunci sulla copertura finanziaria.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Se ho ben capito, l'emendamento dell'onorevole Colucci verrebbe modificato eliminando l'ultimo comma. La differenza dunque sarebbe che in questo caso si fa riferimento all'articolo 6; il proble-

ma cioè è se si tratti solo delle dogane di terra o anche di quelle di mare o di aria.

RUBES TRIVA. Se si tolgono le parole « di terra » si potrebbe risolvere la questione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi permetto di dissentire. È più opportuno usare la dizione già usata dalla legislazione vigente: « di confine e aeroportuali »; non basta eliminare: « di terra ».

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Concordo con l'onorevole Bellocchio.

FRANCESCO COLUCCI. Avevo proposto un terzo comma proprio perché, a suo tempo, quando è sorto il problema della individuazione delle aree di confine, sorsero questioni tra il Ministero e le organizzazioni sindacali. Ritenevo cioè fosse opportuno stabilire con maggior precisione la definizione di aree di confine. Tuttavia, se il ministro ritiene inutile questa specificazione, accetto il suggerimento dell'onorevole Bellocchio.

MARTE FERRARI. Il presidente ha osservato che al personale in territorio estero nazionale è andato il compenso in valuta straniera. Questo tuttavia non incide sulla richiesta di riconoscimento dell'anzianità, perché se il problema del disagio è quello definito per le dogane di confine, lo stesso problema si pone per quelle in territorio estero che siano di confine, ad esempio Chiasso.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Vorrei rilevare che le zone di confine sono già ben definite per legge. In particolare il concetto è già contenuto nella legge n. 852.

Non ritengo dunque che sia necessario ripeterlo in questo provvedimento; comunque, mi rimetto alla Commissione.

FRANCESCO COLUCCI. Dopo i chiarimenti venuti da questa discussione, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento all'articolo 2:

Al primo comma, sostituire le parole: « del confine di terra », con le parole: « di confine ed aeroportuali » (2. 2).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica adottata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

In relazione ai particolari disagi ed alle speciali responsabilità derivanti dall'esercizio delle attività di accertamento e di controllo delle merci e sui viaggiatori, anche su base documentale, al personale civile che presta effettivo servizio presso i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e gli altri uffici e servizi cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, è preposto od assegnato in via esclusiva personale dei ruoli periferici dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette spetta una indennità mensile di servizio in misura pari al 30 per cento dell'importo lordo mensile costituito dallo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza.

Il compenso di cui al comma precedente è ridotto di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza dall'ufficio, per qualsiasi causa, compreso il congedo ordinario, e per i periodi nei quali l'impiegato è comandato o distaccato, o comunque assegnato, ad uffici diversi da quelli indicati nel precedente comma. La riduzione non opera per i periodi di assenza per infermità o infortunio dipendente da causa di servizio.

Al personale di cui al presente articolo non spetta l'assegno mensile previsto dall'articolo 10 della legge 15 novembre

1973, n. 734 e non si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

In relazione ai particolari disagi ed alle speciali responsabilità derivanti dall'esercizio delle attività di accertamento e di controllo delle merci e sui viaggiatori, anche su base documentale, per il personale civile che presta effettivo servizio presso i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e gli altri uffici e servizi cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, è preposto od assegnato in via esclusiva personale dei ruoli periferici dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, il compenso incentivante base previsto dall'articolo 10 dell'accordo nazionale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, resta, in ogni caso, maggiorato almeno nella misura del 130 per cento prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1984 (3. 1).

RUBES TRIVA. Vorrei che il Governo spiegasse alcuni passaggi dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3, che non risultano particolarmente chiari. Siamo di fronte ad una storia abbastanza bizzarra: nel marzo di quest'anno il Governo presenta un disegno di legge con il quale riconosce al personale, che presta servizio in via esclusiva in una serie di uffici di varia natura, una indennità mensile pari al 30 per cento dell'importo lordo costituito dallo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza. Circa un mese dopo, cioè il 13 aprile 1984, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si definisce la tabella per il compenso incentivante: l'articolo 8 di tale decre-

to recepisce in parte, sia pure trasformando la natura del riconoscimento, il contenuto della ricordata norma del disegno di legge governativo, prevedendo un compenso incentivante maggiorato del 130 per cento del compenso incentivante base; non solo, ma il ministro Gaspari aggiunge alla dizione: « che presta servizio in via esclusiva » la parola « e permanente », sopprimendo l'indicazione: « e gli altri uffici e servizi cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, è preposto od assegnato in via esclusiva il personale dei ruoli periferici dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette ».

Infine, oggi, il Governo ci presenta un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3 che, in una certa misura, copia l'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1984, reintroducendo l'indicazione di quei famosi uffici che era stata soppressa dal testo dell'articolo 8 stesso.

Ora, io vorrei che il ministro spiegasse questa diversità tra le due disposizioni perché se l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 3 riproduce perfettamente il testo dell'articolo 8 del decreto, non capisco per quale ragione debba essere inserito nel disegno di legge; se, invece, lo modifica, vorrei sapere in che senso e chiedere se ciò non comporti anche una modifica del decreto citato.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Non ricordo se l'onorevole Triva fosse presente quando il ministro Gaspari, nel suo intervento, ha richiamato i precedenti che comunque adesso sinteticamente ripeterò. Con il disegno di legge proposto dal ministro delle finanze si cercò di risolvere il problema, data la specificità del settore, con la previsione di una indennità speciale da attribuirsi alle categorie interessate: il termine « indennità » ha un significato preciso e comporta determinati effetti giuridici, non è una parola a capriccio. Il ministro per la funzione pubblica, avendo successivamente esaminato il problema dei premi incentivanti nel suo complesso, ritenne — con l'articolo 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri — di risolvere tale problema non attraverso l'attribuzione di una indennità, così come era previsto nel disegno di legge ricordato, bensì tramite una maggiorazione consistente del premio incentivante. In seno al Consiglio dei ministri — non ho alcuna difficoltà a dirlo — in merito sono state espresse opinioni diverse: il ministro delle finanze, che pure avrebbe preferito la soluzione da lui proposta, visto l'inquadramento generale ed in considerazione delle conseguenze che si diceva potessero derivare e del fatto che il ministro per la funzione pubblica aveva riconfermato quella norma, si è adeguato alla soluzione recata dal decreto presidenziale. In altre parole, il ministro più direttamente responsabile e competente a decidere in materia è quello per la funzione pubblica, mentre il ministro delle finanze riconosce di poter essere indotto a considerare e a difendere il proprio settore.

Qual è lo scopo del nuovo articolo 3 ?

L'articolo 3 non ritorna all'indennità, altrimenti questo significherebbe annullare tutto, intende però riconoscere ed affermare in via di principio la specificità del settore nel senso che il compenso incentivante viene concesso perché il settore medesimo, per qualche aspetto, è particolare. Ci teniamo a vedere affermato questo principio e, in secondo luogo, di vederlo fissato in una legge, in modo da avere la certezza anche per l'avvenire che si tratta di un provvedimento legislativamente definitivo e dal quale non si può più tornare indietro.

Per quanto riguarda l'ambito d'applicazione, prendo atto delle osservazioni del collega Triva, che mi paiono esatte. Egli dice che l'ambito è definito piuttosto dalla formula dell'articolo 8 del decreto presidenziale, che non dalla formula dell'articolo 3 del disegno di legge, ai fini della definizione dei soggetti che dovranno godere dei benefici. Fra l'altro, l'articolo 8 menzionato si riferisce a tutti i servizi che dipendono dalla direzione generale e, mancando la precisazione contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge (« periferici »), si potrebbe pensare che riguardas-

sero anche l'amministrazione centrale. Ciò, invece, è stato escluso da una circolare del ministro Gaspari, il quale ha interpretato la norma nel senso che si tratta degli uffici periferici, e non dell'amministrazione centrale, come era esplicitamente detto, appunto, nel menzionato articolo 3.

L'ambito del disegno di legge è lo stesso, non ho alcuna difficoltà ad usare la formula dell'articolo 8 del decreto presidenziale e di richiamare la specificità del settore in relazione a tale articolo, aggiungendo le parole « esclusiva e permanente »: volendo sanzionare legislativamente l'articolo 8 menzionato, è opportuno recepirne la formulazione.

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, facendo mie le considerazioni e le spiegazioni formulate dal ministro, preannuncio la presentazione, in una nuova stesura, dell'emendamento 3.1 interamente sostitutivo dell'articolo 3. Attraverso tale emendamento si ottiene una migliore definizione dell'area di intervento in relazione ai ruoli periferici dell'amministrazione delle dogane e delle imposte dirette, con lo scopo di mantenere il 130 per cento di maggiorazione del compenso incentivante base, di cui all'articolo 8 del decreto presidenziale del 13 aprile 1984.

Indubbiamente la dichiarazione di voler mantenere questa indennità nel tempo sul piano formale dà garanzie ai destinatari, ma ho la preoccupazione che possa creare problemi in sede di trattativa della struttura dello stipendio: un eventuale adeguamento, che ai sensi del menzionato articolo 8 avviene con uno strumento amministrativo sul piano della trattativa sindacale, richiederebbe qui, invece, una modifica legislativa.

In altri termini, in futuro potremmo incontrare difficoltà nel senso che occorrerebbe una modifica legislativa per poter rendere più elastico il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3. Non so se questo costituisca un miglioramento, tenuto conto che l'articolo 8 del decreto presidenziale menzionato fissa in

maniera definitiva il compenso incentivante al 130 per cento del compenso incentivante base, subordinandolo solo alla trattativa sindacale.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Signor presidente, il gruppo democratico cristiano nel corso della difficile discussione del provvedimento è stato nei tempi più recenti ed è, tendenzialmente, più favorevole al testo del disegno di legge, in quanto ritenevamo e riteniamo che, anche dopo aver sentito il parere delle varie organizzazioni sindacali e preso atto che tali pareri non corrispondono esattamente a quanto questa mattina il ministro Gaspari ci ha detto in termini forse alquanto riassuntivi, il meccanismo individuato appunto dal disegno di legge sia più rispettoso delle reali funzioni e condizioni, di particolare importanza e delicatezza, del servizio, per cui viene ravvisata da tutti la necessità di una modifica di trattamento.

Ci rendiamo però conto, su un piano pratico, che le divergenze di opinioni che si sono manifestate anche all'interno del Governo e fra le forze politiche rendono difficile l'approvazione in tempi brevi di tale testo; ci rendiamo altresì conto che prevale l'esigenza di uscire da una situazione di paralisi, dando una risposta che in alcune parti può essere non soddisfacente rispetto all'esigenza da tutti riscontrata di migliorare il trattamento economico del personale in questione.

Per tali ragioni pratiche il gruppo democratico cristiano accetta l'emendamento presentato dal Governo, facendo però presente — dimostrando così il pieno accordo con quanto ha manifestato il relatore — che la partita non va considerata chiusa. Il testo in ogni caso rappresenta una soluzione che ha caratteri di definitività nel senso che alcuni meccanismi, essendo stabiliti per legge, vengono sottratti ad ogni possibilità di trattativa, ma riteniamo che sul piano legislativo la materia debba essere riesaminata in futuro in modo più completo e approfondito.

La nostra non è la sede più competente per esaminare i meccanismi specifici relativi ai trattamenti economici del personale: noi ci preoccupiamo maggiormente dell'efficacia del funzionamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria, in particolare del servizio doganale. Poiché riscontriamo che tale servizio, come è emerso dalle consultazioni con le forze sindacali, è scarsamente efficiente per molte ragioni, alcune relative all'organico (gli emendamenti presentati e tendenzialmente approvati dalla Commissione vengono incontro a questa esigenza), altre relative al trattamento retributivo, riteniamo che l'emendamento sia in questa direzione un primo passo, che non possiamo considerare però definitivamente soddisfacente.

Il gruppo democratico cristiano, dunque, si riserva, approvando il testo dell'emendamento presentato, di riprendere il problema in futuro ed invita il Governo a fare altrettanto, nel momento in cui vi fossero le condizioni per farlo.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Ritengo opportuno accogliere i suggerimenti formulati dall'onorevole Triva e dal relatore.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato la seguente nuova stesura dell'emendamento 3. 1:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« In relazione ai particolari disagi ed alle speciali responsabilità derivanti dall'esercizio delle attività di accertamento e di controllo delle merci e sui viaggiatori, anche su base documentale, per il personale civile periferico dell'amministrazione finanziaria che presta servizio in via esclusiva e permanente presso i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e gli altri uffici e servizi dipendenti dalla direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, il compenso incentivante base previsto dall'articolo 10 dell'accordo nazionale approvato con il decreto del Presidente

della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, resta, in ogni caso, maggiorato almeno nella misura del 130 per cento prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1984 ».

(3. 1-bis).

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 3. 1-bis presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento concerne materia di pubblico impiego, lo pongo in votazione nel principio-informatore.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali e alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valutino rispettivamente gli aspetti concernenti il pubblico impiego e le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 3 è, pertanto, sospesa. Procederemo, frattanto, all'esame dei successivi articoli.

Poiché ai successivi articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

I capi dei compartimenti doganali, delle circoscrizioni doganali, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini della produzione, del commercio e dei traffici, stabiliscono l'orario normale di funzionamento dei dipendenti uffici, anche articolato in più periodi giornalieri, purché nei limiti massimi del numero di ore previsti per l'orario ordinario di lavoro del personale civile dello Stato.

I capi degli uffici suddetti possono altresì stabilire che l'orario di funzionamento degli uffici sia protratto oltre

l'orario normale di cui al precedente comma, assicurando il servizio a mezzo di turni obbligatori di lavoro ordinario avvicendato, anche notturni e festivi.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.

Agli impiegati comandati ad effettuare turni di lavoro ordinario, di cui al secondo comma, spetta una maggiore retribuzione oraria rapportata al normale compenso per lavoro straordinario, pari al 20 per cento per le ore di servizio dalle 14 alle 20, al 40 per cento dalle 6 alle 8 e al 60 per cento per le ore di servizio dalle 20 alle 6.

Una maggiore retribuzione pari al 40 per cento del normale compenso orario per lavoro straordinario compete, eventualmente in aggiunta a quelle di cui al precedente comma, per le ore di servizio prestato dalle 22 dei giorni prefestivi alle ore 6 dei giorni successivi ai festivi.

Le maggiorazioni previste al quarto e quinto comma non sono cumulabili con l'indennità di servizio notturno di cui all'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, né con la indennità di servizio festivo di cui all'articolo 6 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

(È approvato).

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, modificato con l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, è sostituito dal seguente:

« Per i servizi svolti dal personale delle dogane fuori del circuito doganale e per quelli svolti dal personale dei compartimenti e delle circoscrizioni doganali nel caso di sopralluoghi o ispezioni presso le dogane non aventi la medesima sede o sede limitrofa a quella dell'ufficio di appartenenza ovvero presso gli altri luoghi ove si effettuano operazioni doganali, spetta il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata mini-

mi stabiliti dalle norme generali in materia ».

Agli effetti della attribuzione del trattamento di missione, in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia, per i servizi ed i riscontri svolti dal personale di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, la riduzione prevista dal primo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, così come modificato dall'articolo 6 della legge 26 luglio 1978, n. 417, si applica a decorrere dalla trecentosessantunesima ora di missione nel mese.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 29 luglio 1971, 18 aprile 1973 e 14 luglio 1971, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 31 luglio 1971, n. 111 del 2 maggio 1973 e n. 191 del 29 luglio 1971 e richiamati nell'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le misure orarie delle indennità e dei relativi assegni supplementari attinenti ai servizi svolti dagli impiegati civili, come rivalutate dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, sono raddoppiate.

Nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 29 luglio 1971 e 14 luglio 1971 di cui al comma precedente le misure orarie delle indennità e dei relativi assegni supplementari attinenti ai servizi svolti dai militari della Guardia di finanza sono rivalutate mediante applicazione alle singole voci del coefficiente 3, con arrotondamento alle 100 lire superiori e quindi raddoppiate.

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è soppresso ed il secondo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

« Le somme affluite in tesoreria, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge,

per i servizi svolti dalla Guardia di finanza nei settori delle dogane e delle imposte di fabbricazione, indicati nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 14 luglio 1971 e 29 luglio 1971, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 29 luglio 1971 e n. 193 del 31 luglio 1971, sono versate per il cinquanta per cento in conto entrate eventuali del Tesoro. La parte residua riferibile ai servizi riguardanti ciascuno dei suddetti settori, detratta la relativa spesa per la corresponsione ai militari della Guardia di finanza del trattamento di missione, è assegnata con decreto del Ministro del tesoro, anche in eccedenza ai limiti indicati nell'ultimo comma:

a) per i servizi relativi alle dogane, in ragione:

1) del ventitrè per cento, al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;

2) del due per cento, alla cassa ufficiali della Guardia di finanza;

3) del cinquanta per cento al fondo assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali;

4) del ventiquattro per cento al fondo assistenza per i finanzieri per essere distribuita in premi ai militari del Corpo secondo criteri analoghi a quelli fissati dall'articolo 4 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;

5) dell'uno per cento al fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza per essere utilizzato ai fini assistenziali in favore del personale in servizio ed in congedo e per la corresponsione di premi ai militari distinti in operazioni di servizio, secondo le modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;

b) per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione, al fondo di assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali».

Agli effetti del pagamento delle indennità e degli assegni supplementari di cui al primo e secondo comma per servizi

nell'interesse del commercio ed a richiesta e a carico di privati ed enti, si considerano eseguiti fuori del normale orario d'ufficio le operazioni doganali svolte nelle ore nelle quali il funzionamento degli uffici è stato protratto ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4.

Delle maggiori entrate derivanti per l'anno 1984 dall'applicazione del presente articolo, una quota pari a miliardi 23,5 viene portata in aumento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6859 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, terzo comma, lettera a), punto 3), e lettera b), dopo le parole: per i fini istituzionali aggiungere le parole: riferiti alla previdenza (6. 1).

FLORINDO D'AIMMO, *Relatore*. Sono favorevole.

RUBES TRIVA. Dichiaro, a nome del gruppo comunista, di essere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 7 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

Per le prestazioni effettuate dal personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, nonché presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, le tariffe di cui

alla tabella B allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, sono raddoppiate.

Per le prestazioni di cui al comma precedente rese fuori orario o fuori circuito doganale a richiesta dell'operatore e nel suo prevalente interesse le tariffe stesse sono ulteriormente raddoppiate.

I direttori degli uffici principali di cui al primo comma, tenuto conto delle esigenze di servizio in relazione al traffico ed alle modalità di funzionamento degli uffici doganali, stabiliscono l'orario normale di funzionamento dei dipendenti uffici anche articolato in più periodi giornalieri purché nei limiti massimi del numero di ore previste per l'orario ordinario di lavoro del personale civile dello Stato. I direttori dei predetti uffici possono altresì stabilire che l'orario di funzionamento degli uffici medesimi sia protratto oltre l'orario normale di cui sopra, assicurando il servizio a mezzo di turni obbligatori di lavoro ordinario avvicendato anche notturno e festivo.

Agli impiegati comandati ad effettuare turni di lavoro ordinario al di fuori dell'orario normale di ufficio spettano i benefici di cui al precedente articolo 4.

Al personale in servizio presso gli uffici di cui al primo comma, posti in località disagiate individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, compete l'indennità prevista dallo stesso articolo 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge sono estese al personale in servizio presso gli uffici di cui al primo comma.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

L'onere derivante dalla completa attuazione della presente legge è valutato in lire 41.780 milioni in ragione di anno per il personale dell'amministrazione doganale e delle imposte indirette e in lire 300 milioni per il personale degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, porto,

aeroporto e dogana interna. All'onere relativo all'anno 1984, valutato rispettivamente in lire 24.800 milioni ed in lire 168 milioni si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 1430, a pagina 6, seconda colonna, si legge: « L'onere finanziario derivante dall'attuazione del provvedimento viene valutato in lire 42.080 milioni in ragione di anno. In dettaglio la valutazione della maggiore spesa annua può essere così precisata: lire 17.500 milioni per le nuove assunzioni; lire 22.500 milioni per il compenso di cui all'articolo 3... ». Essendo il compenso di cui all'articolo 3 scaduto e trovando il compenso incentivante o avendo già trovato nella relativa maggiorazione del 130 per cento la copertura, in altra sede, veniamo così a liberare circa 22.500 milioni.

Il maggior onere derivante dalle aumentate assunzioni previste è in ragione di anno (per il 1985) di 5.244 milioni.

Desidero far notare ai membri della Commissione (ma d'altra parte se ne saranno già accorti) che alla fine della pagina 6 della relazione cui prima ho fatto cenno è contenuto un errore. Infatti laddove si dice: « Nella previsione che il provvedimento possa produrre effetto sin dal finire del 1° settembre 1984... » si deve correttamente leggere: « ...sin dal finire del primo semestre 1984 ».

Ora, per il 1984 la somma che era stata prevista era poco più della metà di quella determinata complessivamente; pertanto dobbiamo calcolare che in ragione di mese erano previsti circa 3.800 milioni.

Liberando 22.500 milioni in ragione d'anno abbiamo un risparmio, solo a quel titolo, della metà, cioè dei quattro dodicesimi di 22.500. Quindi, anche supposto che venissero assunte tutte le 300 nuove unità,

ci sarebbe la copertura; comunque, le assunzioni non avverranno in questo periodo.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, primo comma, sostituire la cifra: « 41.780 », con la cifra: « 24.000 », e la cifra: « 24.000 » con la cifra: « 17.300 » (8. 1).

Lo pongo in votazione nel principio informatore.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 8 è sospesa.

Poiché al successivo articolo 9 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 9.

Le disposizioni recate dall'articolo 6 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Sospendo la discussione del disegno di legge in attesa dei prescritti pareri sugli emendamenti adottati in linea di principio nella seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci stabilito dal regolamento CEE n. 222/77 (1632).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci stabilito dal regolamento CEE n. 222/77 ».

L'onorevole D'Aimmo ha facoltà di svolgere la relazione.

FLORINDO D'AIMMO, Relatore. Il disegno di legge in discussione introduce alcune modifiche all'articolo 238 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Allo stato, le norme relative alla vigilanza ed al controllo sulle merci in transito fra i paesi delle Comunità europee contrastano con il regolamento comunitario del 13 dicembre 1976, n. 222/77. Il disegno di legge in esame tende quindi a semplificare queste operazioni per consentire una più completa libertà di movimento delle merci nell'ambito comunitario. Successivamente alla presentazione di questo testo da parte del Governo, sono intervenuti due fatti che confermano l'importanza e la validità del testo stesso: innanzitutto, la sentenza della Corte costituzionale 5 giugno 1984, n. 170, con la quale si riconosce la prevalenza delle norme comunitarie rispetto a quelle nazionali, naturalmente in relazione ai possibili contrasti fra i due livelli normativi. Con tale sentenza, tra l'altro, la Corte costituzionale limita i propri poteri, affermando che competente a dirimere tali questioni è la Suprema Corte di giustizia del Lussemburgo. Le fonti giuridiche comunitarie prevalenti rispetto a quelle nazionali sono, naturalmente, i trattati ed i regolamenti (per la verità, al riguardo si parla anche delle direttive ed è orientamento della Corte di giustizia del Lussemburgo di considerare anch'esse vincolanti quando siano collegate ad un trattato).

Il secondo fatto che conferma la validità del disegno di legge consiste nell'accettazione, da parte di Mitterrand e di Kohl, dei principi contenuti nel progetto di trattato dell'Unione europea; i due interessati, infatti, hanno esplicitamente dichiarato di voler abolire ogni formalità per quanto riguarda il movimento delle persone tra la Francia e la Germania, fatti salvi gli eventuali studi che, in tempi brevi, dovranno compiere le autorità competenti al riguardo. Di ciò ha dato dettagliata notizia anche il mini-

stro degli esteri nella relazione introduttiva al dibattito che si è svolto alla Camera il 6 giugno, esprimendo per conto del Governo l'intenzione di cogliere l'occasione della prossima seduta del Consiglio europeo a Fontainebleau per discutere di questo progetto con gli altri *partners* europei.

Quindi, il provvedimento in esame — pur limitato agli aspetti procedurali della questione — si inserisce in questo filone di integrazione comunitaria con l'eliminazione di ostacoli di carattere, appunto, procedurale, che le norme vigenti in Italia frappongono al transito delle merci nell'ambito comunitario.

Il disegno legge n. 1632 consta di tre articoli (il quarto riguarda la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed i tempi abbreviati per l'entrata in vigore della legge).

L'articolo 1 stabilisce che per i trasporti vincolati al regime di transito comunitario non si applica presso gli uffici doganali il servizio di riscontro quale effettuato dai militari della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 21 del testo unico in precedenza citato; in caso di motivato sospetto, però, sarà inoltrata apposita richiesta al capo dell'ufficio doganale, o a chi per lui, affinché la merce sia sottoposta a visita di controllo.

L'articolo 2 stabilisce che l'allibramento degli avvisi di passaggio consegnati agli uffici doganali avvenga non oltre le 24 ore dalla loro consegna in appositi registri tenuti dai funzionari preposti agli uffici stessi, allo scopo di evitare la contemporaneità delle varie operazioni da compiere, causa di code assolutamente ingiustificate.

Con l'articolo 3 vengono aggiornati tutti i riferimenti contenuti nel testo unico, che faceva riferimento al regolamento comunitario del 1969, mentre successivamente è stato pubblicato il più recente regolamento, cui ho fatto riferimento, vale a dire il n. 222 del 1977.

Per quanto esposto, raccomando una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BRUNO VISENTINI, Ministro delle finanze. Signor presidente, ringrazio il relatore che, come sempre, è stato particolarmente preciso e lucido. Il Governo ha presentato il disegno di legge ritenendolo utile e opportuno, anche se non del tutto necessario, perché si tratta semplicemente di dare attuazione ai regolamenti comunitari. Io sono convinto — lo ero ancor prima che lo dichiarasse la Corte costituzionale — che i regolamenti comunitari (non le direttive, che richiedono attuazione con norme interne) in questa materia rappresentino un diritto obbligatorio interno e che, quindi, non occorra che siano recepiti, perché sono suscettibili di una diretta applicazione. A mio avviso, in definitiva, sarebbe stato sufficiente un decreto ministeriale al massimo, se non una circolare. Senonché, essendo passati dal 1976 ad oggi quasi otto anni, mi è sembrato necessario avere un supporto legislativo poiché mi è sembrato singolare dare attuazione ad un regolamento a sette anni di distanza.

Il testo, ovviamente, è vincolato all'attuazione del regolamento comunitario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le relative annotazioni nel registro di riscontro non vengono effettuati presso gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77,

adottato dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee il 13 dicembre 1976, nell'articolo 11, lettera d), limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito comunitario. Tuttavia i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale o a chi per esso, affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'articolo 241 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« ART. 241. — (*Avvisi di passaggio e semplificazioni delle procedure*). — Gli avvisi consegnati agli uffici doganali di passaggio di cui all'articolo 11, lettera d) del regolamento CEE n. 222/77 devono essere allibrati, non oltre le ventiquattro ore dalla loro consegna, su appositi registri conformi al modello stabilito dal Ministero delle finanze, anche mediante supporti meccanografici del sistema informatico doganale. Le scritture sostitutive degli avvisi di passaggio tenuti dall'amministrazione ferroviaria, restano a disposizione della dogana per un periodo di cinque anni e devono essere esibite ad ogni richiesta della dogana stessa ».

L'onorevole Ravasio ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

« Con decreti del Ministro delle finanze saranno stabilite procedure semplificate, anche diversificate per singoli uffici, per l'espletamento delle formalità di passaggio relative ai trasporti su strada di merci vincolate al regime doganale di transito comunitario ». (2. 1).

RENATO RAVASIO. Signor presidente, onorevoli colleghi, lo scopo di questo emendamento e degli altri due che ho presentato all'articolo 3, è quello di mettere il ministro delle finanze nelle condizioni di intervenire tempestivamente nei casi di urgenza. Si tratta di emendamenti che sono legati alla situazione che si è creata recentemente con manifestazioni che interessano direttamente gli autotrasportatori. Mi sembra, fra l'altro, che già fossero state raggiunte delle intese con il ministro dei trasporti nel senso di prevedere la possibilità di intervento rapido da parte del ministro delle finanze.

L'emendamento, in definitiva, tende a facilitare quelle operazioni di sdoganamento, che spesso creano intralci. Desidererei conoscere in merito il parere del ministro delle finanze.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Nelle conversazioni che ho avuto soprattutto con il ministro dei trasporti, che ha presentato un apposito disegno di legge, c'è stata la constatazione del fatto che il regolamento comunitario non è stato ancora applicato e che tale disapplicazione comporta dei ritardi nell'espletamento delle pratiche. In altri termini, attraverso l'attuazione dei regolamenti comunitari menzionati si perverrà ad una semplificazione delle procedure.

I controlli attualmente sono strutturati nel modo seguente: il personale delle dogane controlla l'entrata nell'area doganale, insieme con la polizia, per quanto riguarda i passaporti e i lasciapassare; successivamente, la guardia di finanza effettua il riscontro delle merci, controlla che non ci siano merci di contrabbando e firma l'uscita dall'area doganale. Questo avviene da cinquanta o sessanta anni.

Tutto ciò è superato, perché il controllo delle merci avviene in centri di sdoganamento di transito. Oggi in molte dogane accade che a fianco di funzionari di dogana che dovrebbero concedere l'autorizzazione all'entrata ci siano funzionari della guardia di finanza che dovrebbero dare l'autorizzazione all'uscita. Si tratta infatti di due formalità assolutamente identiche,

con lo stesso brogliaccio. Nella sostanza, accogliendo il regolamento comunitario, noi eliminiamo la seconda formalità.

Debbo invitare però l'onorevole Ravasio a ritirare l'emendamento, perché la semplificazione l'abbiamo già attuata applicando i regolamenti comunitari e io sono sempre restio ad accogliere emendamenti o soluzioni che diano maggiori poteri discrezionali al ministro delle finanze.

L'intervento del relatore è alquanto ottimistico in relazione alle dichiarazioni da parte francese e tedesca per la semplificazione delle procedure per i transiti doganali: Mitterrand e Kohl hanno semplicemente deciso che le « persone fisiche » che siano entrate in uno dei due stati, possono recarsi nell'altro senza ulteriore verifica delle carte di identità o del passaporto, mentre restano inalterate tutte le procedure relative alle merci.

Questo annuncio dei due suddetti autorevoli esponenti è stato effettuato nell'imminenza delle elezioni europee e debbo osservare che un po' di campagna elettorale la fanno tutti, in tutti i paesi!

Invito nuovamente l'onorevole Ravasio a ritirare l'emendamento: voglio rispettare le norme di legge, non voglio sostituirmi al legislatore.

RENATO RAVASIO. La mia preoccupazione era quella di pervenire ad una semplificazione delle procedure. Poiché il ministro ritiene che tale semplificazione si possa raggiungere in altro modo, accolgo l'invito di ritirare l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 3.

I riferimenti contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative in materia

doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al regolamento CEE n. 542/69, adottato dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee il 18 marzo 1969, debbono intendersi fatti al regolamento CEE n. 222/77, dello stesso Consiglio adottato in data 13 dicembre 1976.

(È approvato).

L'onorevole Renato Ravasio ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti articoli:

ART. 3-bis.

Quando ricorrono i casi straordinari di necessità e di urgenza previsti nell'articolo 64 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e non è stata disposta la procedura di accertamento ivi prevista, il Ministro delle finanze può adottare, per il tempo strettamente necessario, eccezionali misure per consentire il transito e l'avvio alle dogane di destino delle merci nonché per assicurare il compimento delle operazioni doganali relative al funzionamento delle linee aeree e marittime, avvalendosi anche della Guardia di finanza.

3. 0. 1.

ART. 3-ter.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche per i trasporti di merci coperte con il libretto TIR, di cui alla convenzione adottata a Ginevra il 14 novembre 1975, ratificata con la legge 12 agosto 1982, n. 706.

3. 0. 2.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Chiedo all'onorevole Ravasio di ritirare l'emendamento 3. 0. 2.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 3-bis presentato dallo stesso onorevo-

le Ravasio non ho difficoltà, a comprendere il perché si voglia normativamente prevedere l'eventualità di « casi straordinari di necessità ed urgenza... », e cioè per evitare il blocco delle dogane; mi dichiaro pertanto favorevole a questo articolo aggiuntivo e mi rimetto alla decisione della Commissione.

RUBES TRIVA. Indubbiamente non posso negare l'esigenza che l'articolo aggiuntivo 3-bis sottende, ma non posso nemmeno non rilevare come la materia sia di una delicatezza estrema; per questa ragione, non è possibile affidarla surrettiziamente a decisioni in una sede ristretta quale la Commissione in sede legislativa.

FRANCESCO COLUCCI. Poiché ritengo che l'articolo aggiuntivo 3-bis riguardi non soltanto la materia doganale ma anche altre materie, a maggior ragione ritengo di associarmi alle considerazioni testé formulate dall'onorevole Triva. Invito, pertanto, l'onorevole Ravasio a ritirare l'articolo aggiuntivo 3-bis.

RENATO RAVASIO. Dichiaro di mantenere l'articolo aggiuntivo 3-bis e di ritirare l'articolo aggiuntivo 3-ter.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Non posso non definire grave il giudizio che poc'anzi ha espresso l'onorevole Triva. La presentazione di un articolo aggiuntivo o di un emendamento non è un fatto « surrettizio ». Per questa ragione non ho esitazione ad affermare che la ventilata minaccia di rimessione in Assemblea del disegno di legge n. 1632 prospettata dall'onorevole Triva costituisce un ricatto.

MARTE FERRARI. Vorrei far rilevare che una norma come questa non può essere esaminata senza un'attenta riflessione, considerato che la stessa può essere utilizzata come arma antisociopero.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Anch'io non posso non definire grave il giudizio espresso dall'onorevole Triva. Un atteggiamento, il suo, che costituisce un fatto

abbastanza nuovo nella vita di questa Commissione. All'interno di questa Commissione abbiamo sempre operato, sia la maggioranza sia l'opposizione, con grande rispetto. Abbiamo sempre cercato di trovare delle soluzioni quando su diverse questioni la maggioranza e l'opposizione si trovavano del tutto discordi.

L'onorevole Triva ora, come giustamente ha rilevato il collega Bianchi di Lavagna, ha ventilato una minaccia di rimessione in Assemblea del disegno di legge nell'ipotesi che l'articolo aggiuntivo 3-bis presentato dall'onorevole Ravasio non venga ritirato.

Voglio sperare che l'onorevole Triva rifletta su un'eventuale decisione di questo genere; per quanto mi riguarda, non posso che chiedere alla Commissione di pronunciarsi sull'articolo aggiuntivo 3-bis.

RUBES TRIVA. La mia anzianità come parlamentare e come membro di questa Commissione mi esime dal replicare alla « indignazione » di giovani colleghi. Qui, il discorso è di sostanza e non di forma e non si può nascondere la sostanza dietro la forma.

Il gruppo comunista ha consentito alla trattazione in sede legislativa per un testo determinato, quello appunto del disegno di legge n. 1632.

Il nostro gruppo non ha presentato emendamenti proprio perché è disposto ad approvare il provvedimento così com'è. Ora ci troviamo di fronte ad un articolo aggiuntivo del tutto « surrettizio », in quanto introduce materia estranea rispetto al disegno di legge in discussione. Siamo disponibili a discutere tutto, anche eventuali emendamenti o articoli aggiuntivi, ma certamente non quelli estranei alla materia in oggetto. Qui si tratta di una disciplina che concede poteri straordinari ad un ministro, a fronte di fatti eccezionali. Riconosco che il problema esiste, ma ritengo che non sia proponibile una soluzione attraverso un emendamento che si aggiunge al testo del provvedimento riguardante l'esecuzione di regolamenti comunitari.

Se il proponente e la maggioranza ritengono che la materia debba essere esaminata, non è questo il modo di procedere: escludere l'aula da un dibattito di tale portata costituisce un'offesa per il Parlamento.

PRESIDENTE. Ritengo personalmente motivate sia le osservazioni dei colleghi intervenuti a favore dell'emendamento proposto dall'onorevole Ravasio, sia quelle del collega Triva. Propongo dunque che l'emendamento sia votato in linea di principio, per poi essere inviato alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

GUSTAVO MINERVINI. Sarebbe opportuno evitare drammatizzazioni in attesa del parere della I Commissione, rinviando il prosieguo della discussione ad altra seduta. Dobbiamo infatti considerare che oggi alle 16 la Commissione dovrà nuovamente riunirsi in sede referente e quindi, se vi è l'accordo di tutti i gruppi, potrebbe essere utile anche per il programma dei nostri lavori un breve rinvio; nel frattempo la situazione potrebbe diventare più distesa.

FLORINDO D'AIMMO, Relatore. Apprezzo lo spirito con cui l'onorevole Minervini cerca un accomodamento. Ritengo tuttavia importante proseguire l'iter del provvedimento. Del resto, se un gruppo ritiene di ritirare il proprio assenso alla sede legislativa, il trasferimento in sede referente è automatico.

PRESIDENTE. Per la votazione di questo emendamento è necessario il parere della I Commissione affari costituzionali, pongo quindi in votazione il principio informatore dell'emendamento medesimo.

(È approvato).

L'emendamento sarà trasmesso alla I Commissione.

L'onorevole Triva, a nome di un quinto dei componenti la Commissione, ai sen-

si dell'articolo 92, quarto comma, del regolamento, ha chiesto la rimessione in Assemblea del provvedimento.

La discussione del disegno di legge n. 1632 è pertanto sospesa.

La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa alle 12,50.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria (1430).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento n. 1430. Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha dichiarato che nulla osta per gli emendamenti ad essa trasmessi e che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti ad essa sottoposti. Riprendiamo quindi l'esame dell'articolo 1 del provvedimento n. 1430, precedentemente accantonato.

Pongo in votazione in via definitiva lo emendamento Antoni ed altri 1. 4, già approvato in linea di principio, del quale do nuovamente lettura:

All'articolo 1, al primo comma, lettera a), sostituire la cifra: 300 con la cifra: 500.

(È approvato).

Pongo in votazione in via definitiva lo emendamento Antoni ed altri 1. 5, già approvato in linea di principio, del quale do nuovamente lettura:

All'articolo 1, primo comma, lettera b), sostituire la cifra: 100 con la cifra: 200.

(È approvato).

Avverto che, in sede di coordinamento, la cifra: 850 sarà sostituita con l'altra: 1.150.

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate e con l'emendamento 1. 3 approvato in precedenza.

(È approvato).

MARTE FERRARI. In ordine all'articolo 2 precedentemente approvato e alla modifica adottata, già in precedenza avevo osservato come tale proposta di modifica lasci non risolti alcuni aspetti che avevo messo in evidenza circa la situazione del personale che presta servizio al confine sul versante estero. Ai quesiti che avevo formulato non è stata data risposta.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Ritengo che la norma in questione consenta anche l'applicazione delle disposizioni per il personale che presta servizio al confine sul versante estero.

MARTE FERRARI. Con questa precisazione del ministro, resta inteso che le disposizioni di cui si tratta saranno applicate anche al personale che presta servizio sul territorio elvetico.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 3. Pongo in votazione in via definitiva l'emendamento del Governo 3. 1-bis, interamente sostitutivo dell'articolo 3, del quale do nuovamente lettura:

« In relazione ai particolari disagi ed alle speciali responsabilità derivanti dall'esercizio delle attività di accertamento e di controllo delle merci e sui viaggiatori, anche su base documentale, per il personale civile periferico dell'amministrazione finanziaria che presta servizio in via esclusiva e permanente presso i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e gli altri uffici e servizi dipendenti dalla direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, il compenso incentivante base previsto dall'articolo 10 dell'accordo nazionale approvato con il decreto del Presidente

della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, resta, in ogni caso, maggiorato almeno nella misura del 130 per cento prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1984 ».

(3. 1-bis).

(È approvato).

Riprendiamo in esame l'articolo 8, precedentemente accantonato.

Pongo in votazione in via definitiva l'emendamento del Governo 8. 1, già approvato in linea di principio, del quale do nuovamente lettura:

All'articolo 8, primo comma, sostituire la cifra: 41.780 con la cifra: 24.000 e la cifra: 24.800 con la cifra: 17.300.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con l'emendamento testé apportato.

(È approvato).

RENATO ALPINI. Voterò a favore di questo disegno di legge raccomandando al Governo di rivedere tutta la legislazione in materia, affinché in futuro si possa avere una amministrazione delle dogane a sé stante, dotata di una certa autonomia.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1430 discusso nella seduta odierna.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1984

connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria » (1430):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

Hanno preso parte alla votazione:

Alpini, Auleta, Azzaro, Bellocchio, Bianchi di Lavagna, Brina, Bruzzani, Colucci, Corsi, D'Aimmo, Da Mommio, Dardini, Ferrari Marte, Minervini, Moro, Piro, Ravasio,

Rosini, Rossi di Montelera, Sarti Armando, Serrentino, Triva, Umidi Sala, Usellini, Visco.

È in missione:

Ruffolo.

La seduta termina alle 13,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO